



PREVIDENZA

Accesso alla pensione di vecchiaia e anticipata

Nuovi requisiti per il conseguimento del diritto

PARTE PRIMA

Soggetti che accedono a pensione con il sistema contributivo (art. 1, comma 40, della Legge n. 335 del 1995)

Nei confronti dei soggetti che maturano il diritto ai trattamenti pensionistici in base alle disposizioni di cui all'articolo 24, commi 7, 10 e 11, della Legge n. 214 del 2011, continuano a trovare applicazione le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 40, della Legge n. 335 del 1995, che riconoscono i seguenti periodi di accredito figurativo:

a) per assenza dal lavoro per periodi di educazione e assistenza dei figli fino al sesto anno di età in ragione di centosettanta giorni per ciascun figlio;

b) per assenza dal lavoro per assistenza a figli dal sesto anno di età, al coniuge e al genitore purché conviventi, nel caso ricorrano le condizioni previste dall'articolo 3 della Legge 5 febbraio 1992, n. 104, per la durata di venticinque giorni complessivi l'anno, nel limite massimo complessivo di ventiquattro mesi;

c) a prescindere dall'assenza o meno dal lavoro al momento del verificarsi dell'evento maternità, è riconosciuto alla lavoratrice un anticipo di età rispetto al requisito di accesso alla pensione di vecchiaia pari a quattro mesi per ogni figlio e nel limite massimo di dodici mesi.

In alternativa al detto anticipo la la-

voratrice può optare per la determinazione del trattamento pensionistico con applicazione del moltiplicatore come modificata dalla Legge n. 247 del 2007, relativo all'età di accesso al trattamento pensionistico, maggiorato di un anno in caso di uno o due figli, e maggiorato di due anni in caso di tre o più figli.

In particolare, si precisa che nei confronti delle lavoratrici madri, che maturano i requisiti per il diritto alla pensione di vecchiaia nel sistema contributivo, a decorrere dal 1° gennaio 2012, l'anticipo dell'età pensionabile di cui alla lettera c) è rapportato alle nuove età pensionabili introdotte dall'articolo 24 del D.L. n. 201 del 2011 convertito dalla Legge n. 214 del 2011, adeguate agli incrementi della speranza di vita.

Supplementi di pensione

In tema di liquidazione dei supplementi di pensione, in relazione ai nuovi requisiti anagrafici per il diritto alla pensione di vecchiaia introdotti dall'articolo 24 della Legge n. 214 del 2011 (cfr. punti 1.1 e 1.2., circolare n. 35 del 1992), sia per quanto riguarda il sistema misto che contributivo, preliminarmente si osserva quanto segue.

Il calcolo della quota di supplemento relativa alle anzianità contributive acquisite dal 1° gennaio 2012 in poi deve essere effettuato con il sistema di calco-

lo contributivo.

Nulla è variato per quanto riguarda la quota di supplemento relativo alle anzianità maturate entro il 31 dicembre 2011 (v. in proposito circolare n. 180 del 1996, punto 5).

Si rammenta che i supplementi decorrono dal 1° giorno del mese successivo a quello nel quale è stata presentata la relativa domanda.

Ciò posto si forniscono i seguenti chiarimenti.

Supplementi su pensioni dell'assicurazione generale obbligatoria

L'articolo 7, commi 4, 6 e 7, della Legge 23 aprile 1981, n. 155, dispone che il diritto ai supplementi per contribuzione versata o accreditata nell'Ago successivamente alla decorrenza della pensione, si consegue a domanda dopo 5 anni dalla data di decorrenza del trattamento pensionistico o del precedente supplemento.

In deroga al termine di cui sopra, è data facoltà all'interessato di richiedere, per una sola volta, la liquidazione del supplemento dopo che siano trascorsi solo due anni dalla decorrenza della pensione o del precedente supplemento a condizione che sia stata compiuta l'età pensionabile.

Ai fini dell'individuazione dell'età pensionabile a seguito delle innovazioni

no sostituito le pensioni di vecchiaia, di vecchiaia anticipata e di anzianità.

Con il messaggio n. 219/2013, il cui contenuto è stato condiviso dal Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali l'Inps fornisce chiarimenti in merito a taluni argomenti che sono stati oggetto di quesito da parte delle Sedi Territoriali dell'Ente.

introdotte dalla Legge n. 214 del 2011, si precisa quanto segue.

La cristallizzazione dell'età anagrafica, come già previsto con circolare n. 259/94 e messaggio n. 14701 del 26/6/2008, trova applicazione per coloro che hanno perfezionato i requisiti per la pensione di vecchiaia vigenti entro il 31/12/2011 se:

a) titolari di pensione di vecchiaia entro la medesima data;

b) titolari di pensione di anzianità o pensione di vecchiaia nel sistema retributivo o misto e pensione di vecchiaia nel sistema contributivo qualora abbiano compiuto l'età anagrafica per l'accesso alla pensione di vecchiaia vigente al 31/12/2011.

La cristallizzazione si applica anche nei confronti di lavoratori che abbiano perfezionato il requisito anagrafico e contributivo per il diritto alla pensione di vecchiaia entro il 31/12/2011 ma non risultino titolari di trattamento pensionistico entro la stessa data.

Il diritto al supplemento si consegnerà comunque trascorsi due anni dalla decorrenza del trattamento pensionistico.

Per i soggetti che anteriormente al 1° gennaio 2012 hanno conseguito la titolarità della pensione di anzianità, nel sistema retributivo o misto, o la pensione di vecchiaia nel sistema contributivo e

A PAGINA 2

Chiarimenti sulla salvaguardia di cui all'articolo 22, comma 1, lettera a), della Legge n. 135 del 2012. Lavoratori che prima dell'accesso agli strumenti di so-

La salvaguardia di cui all'articolo 22, comma 1, lettera a), della Legge n. 135 del 2012, illustrata con messaggio n. 4768 del 2013, è volta a tutelare i lavoratori che siano stati coinvolti nelle procedure di gestione degli esuberi attraverso accordi in sede governativa stipulati entro il 31.12.2011. Tali accordi, conclusi tra le parti per la gestione delle eccedenze occupazionali, hanno previsto l'accompagnamento dei lavoratori al pensionamento attraverso la sola

mobilità ovvero, attraverso un unico periodo, seppure articolato nei due ammortizzatori sociali, prima la Cigs e poi la mobilità.

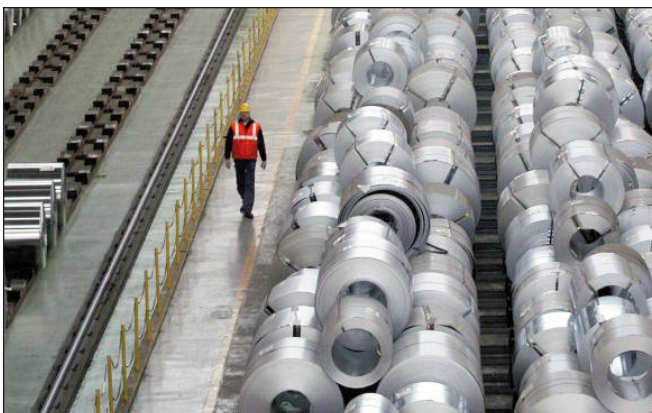
Dall'esame delle posizioni contributive ai fini delle certificazioni della salvaguardia l'Inps, con messaggio 17606/2013, ha evidenziato le seguenti casistiche di lavoratori comunque individuati e inclusi nei processi di gestione degli esuberi aziendali sottoscritti entro il 31 dicembre 2011:

1. lavoratori che ma-

SALVAGUARDIA

Chiarimenti sui requisiti pensionistici maturati prima dell'accesso agli strumenti del reddito

Per lavoratori inclusi nei processi di gestione degli esuberi aziendali



turano i requisiti pensionistici previgenti alla data di entrata in vigore del Decreto legge n. 201 del 2011 successiva-

mente al 31.12.2011, ma prima dell'inizio del periodo di fruizione dell'indennità di mobilità;

2. lavoratori che, nel-

l'ambito degli accordi governativi per la gestione delle eccedenze occupazionali, vengono a beneficiare di due successivi ammortizzatori sociali: Cigs, nel corso della quale maturano, dopo il 31.12.2011, i previgenti requisiti pensionistici, e indennità di mobilità.

Al riguardo si precisa che le misure di salvaguardia previste dal citato articolo 22, comma 1, lettera a) del Decreto legge n. 95 del 2012, convertito con modificazioni dalla Legge n. 135 del 2012, trovano applica-

stegno al reddito (Cigs e mobilità) maturano i requisiti pensionistici vigenti anteriormente all'entrata in vigore del Decreto legge n. 201 del 2011.

zione nei confronti di coloro, tra detti lavoratori, che non riescono a perfezionare i requisiti pensionistici previsti dal D.L. n. 201 del 2011 entro il termine della fruizione degli strumenti di sostegno al reddito.

Coloro che, invece, nel periodo di fruizione di interventi a sostegno del reddito raggiungono i requisiti previsti dalla Legge 214/11 non possono accedere al beneficio della salvaguardia prevista dal suddetto articolo 22 della Legge 135/12. □

PREVIDENZA

Accesso alla pensione di vecchiaia e anticipata

non abbiano perfezionato entro il 31 dicembre 2011 l'età pensionabile per la pensione di vecchiaia vigente alla predetta data, si può dar luogo alla liquidazione del supplemento trascorsi due anni dalla decorrenza del trattamento pensionistico, a condizione che l'interessato abbia, nel corso del predetto periodo di due anni, perfezionato l'età pensionabile, adeguata agli incrementi della speranza di vita, prevista dall'articolo 24, commi 6 e 7, del D.l. n. 201 del 2011 convertito dalla Legge n. 214 del 2011, ancorché presenti domanda di supplemento successivamente allo scadere dei due anni.

Per coloro che maturano, a decorrere dal 1° gennaio 2012, i requisiti per il diritto alla pensione di vecchiaia e pensione anticipata, ai fini della liquidazione del supplemento si dovrà ovviamente tener conto delle nuove età anagrafiche per l'accesso alla pensione di vecchiaia introdotte dall'articolo 24, commi 6 e 7, del D.l. n. 201 del 2011 convertito dalla Legge n. 214 del 2011, adeguate agli incrementi della speranza di vita.

Supplementi su pensioni nella Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della Legge 8 agosto 1995, n. 335

Come è noto l'articolo 1, comma 3, del D.m. 2 maggio 1996, n. 282, stabilisce che i contributi versati nella Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della Legge 8 agosto 1995, n. 335, per periodi successivi alla data di decorrenza della pensione a carico della Gestione stessa danno titolo ad un supplemento di pensione (circolare n. 112 del 1996, parte seconda: disposizioni in materia di prestazioni pensionistiche, di prosecuzione volontaria e di organizzazione della Gestione).

Ai sensi della predetta disposizione la liquidazione del supplemento può essere richiesta, per la prima volta, quando siano trascorsi almeno due anni dalla data di decorrenza della pensione e, successivamente, dopo cinque anni dalla decorrenza del precedente supplemento.

Non essendo richiesto, per la liquidazione dei supplementi a carico della Gestione separata il compimento dell'età pensionabile, nessuna rilevanza assume, ai predetti fini, l'elevazione dell'età pensionabile introdotta dalle leggi in argomento.

Pensione supplementare

Com'è noto, il lavoratore iscritto all'Ago che abbia conseguito il diritto alla pensione a carico di una forma di previdenza obbligatoria per i lavoratori dipendenti sostitutiva dell'assicurazione predetta, o che ne comporti l'esclusione o l'esonero, ha diritto, a domanda, alla pensione supplementare a condizione che abbia compiuto l'età pensionabile di vecchiaia e non possieda i requisiti di assicurazione e contribuzione per la liquidazione di una pensione di vecchiaia autonoma presso il Fondo nel quale sono accreditati gli ulteriori contributi. (cfr. circolari n. 53281 del 1962, A.U. pag. 642; n. 53283 Prs. del 1962, A.U. pag. 822).

Pertanto, in assenza dei requisiti di assicurazione e di contribuzione per la liquidazione di una pensione di vecchiaia autonoma, la pensione supplementare è liquidata a condizione che l'interessato abbia compiuto l'età richiesta per il pensionamento di vecchiaia nel Fondo dove liquida la pensione supplementare; anche per tale trattamento pensionistico è richiesta la cessazione di attività lavorativa dipendente alla data di decorrenza di

detta prestazione.

Per le domande di pensione supplementare presentate a decorrere dal 1° gennaio 2012, allo stato attuale, si deve fare riferimento alle nuove età pensionabili introdotte dall'articolo 24 della Legge n. 214 del 2011.

Si precisa che per le domande presentate dal 1° gennaio 2012, in presenza dei requisiti richiesti, la decorrenza della pensione supplementare è fissata dal 1° giorno del mese successivo alla data della domanda.

Si ricorda che il requisito dell'età pensionabile per il diritto alla pensione supplementare è da adeguare agli incrementi della speranza di vita ai sensi dell'art. 12 del Decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla Legge 30 luglio 2010, n. 122 e s.m.i. .

Si coglie l'occasione per precisare che - allo stato attuale - la domanda di pensione supplementare presentata nell'anno 2012 da soggetti che hanno già perfezionato, in base ai requisiti vigenti alla data del 31/12/2011, un diritto autonomo al trattamento pensionistico nella forma di previdenza nella quale chiedono la pensione supplementare non è suscettibile di accoglimento.

Infatti, l'articolo 5 della Legge n. 1338 del 1962 riconosce il diritto alla pensione supplementare in assenza del perfezionamento del diritto autonomo e, pertanto, nei confronti di un soggetto che ha maturato i requisiti vigenti al 31/12/2011 per il diritto a pensione, non si può dar luogo alla liquidazione della pensione supplementare nulla rilevando che la liquidazione della pensione supplementare nella vigenza della Riforma Monti - Fornero consente al medesimo di accedere con una decorrenza più favorevole rispetto a quella prevista dalla normativa vigente al 31/12/2011.

Pensione supplementare a carico della Gestione separata e per gli iscritti dal 1° gennaio 1996: chiarimenti

Relativamente alla pensione supplementare da liquidare a carico della Gestione separata, si richiama l'articolo 1, comma 2, del D.m. n. 282 del 1996 che ha stabilito che "qualora gli iscritti alla Gestione non raggiungono i requisiti per il diritto ad una pensione autonoma, ma conseguono la titolarità di un trattamento pensionistico a carico dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti, delle forme esclusive e sostitutive della medesima, delle Gestioni speciali dei lavoratori autonomi, di cui alla Legge n. 233 del 1990, nonché delle Gestioni previdenziali obbligatorie dei liberi professionisti hanno diritto alla liquidazione della pensione supplementare ai sensi dell'art. 5 della Legge 12 agosto 1962, n. 1338, e successive modificazioni, sempreché in possesso del requisito di età di cui all'art. 1, comma 20, della Legge n. 335 del 1995". (cfr. circolare n. 112 del 1996, parte seconda: disposizioni in materia di prestazioni pensionistiche, di prosecuzione volontaria e di organizzazione della gestione).

Per quanto riguarda la pensione supplementare da liquidare nei confronti di soggetti, iscritti dal 1° gennaio 1996, titolari di pensione a carico della

Gestione separata, ovvero titolari di pensione a carico di una forma di previdenza obbligatoria per i lavoratori dipendenti sostitutiva dell'Ago, o che ne comporti l'esclusione o l'esonero dalla predetta, si richiamano i chiarimenti forniti con messaggio n. 404 dell'11 dicembre 2003.

In conformità ai criteri illustrati con il messaggio da ultimo menzionato, si può dar luogo alla liquidazione della pensione supplementare, nei confronti dei soggetti di cui al presente punto, qualora il trattamento pensionistico richiesto risulti inferiore a 1,5 volte l'importo dell'assegno sociale (punto 1.2 della circolare n. 35 del 2012) pur in presenza dei prescritti requisiti di età anagrafica e contributiva per la pensione di vecchiaia introdotti dall'articolo 24, comma 7, del D.l. n. 201 convertito dalla Legge n. 214 del 2011 per il diritto autonomo alla pensione (v. in proposito punti 1.1, 1.1.2, 1.2 della circolare n. 35 del 2012).

Pertanto, le domande di pensione supplementare sono suscettibili di accoglimento nei confronti di soggetto titolare di trattamento pensionistico a carico dei Fondi come individuati dall'articolo 5 della Legge n. 1338 del 1962, nonché della Gestione separata, qualora il medesimo non abbia perfezionato il requisito minimo dell'importo del trattamento pensionistico richiesto dalla norma ed a condizione che alla data di decorrenza della pensione supplementare sia perfezionato il requisito anagrafico per la pensione di vecchiaia, adeguato agli incrementi della speranza di vita e che l'interessato abbia cessato il rapporto di lavoro dipendente.

Maggiorazione convenzionale per pensione di inabilità

Relativamente alla maggiorazione da attribuire alle pensioni di inabilità con decorrenza 1° febbraio 2012 è stato chiesto se per l'attribuzione di detta maggiorazione si deve far riferimento all'età di 60 anni ed entro il limite dei 40 anni di contribuzione, come previsto dall'articolo 1, comma 15, della Legge n. 335 del 1995, sia per lavoratori dipendenti che autonomi.

Ciò posto, si precisa che riguardo alle modalità di attribuzione della maggiorazione in questione si deve fare riferimento alle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 15, della Legge n. 335 del 1995, illustrate con circolare n. 180 del 1996, punto 3.

Pertanto, la maggiorazione si calcola aggiungendo al montante individuale dei contributi, posseduto all'atto del pensionamento, un'ulteriore quota di contribuzione riferita al periodo compreso tra la data di decorrenza della pensione e la data di compimento del sessantesimo anno di età dell'interessato, computata in relazione alla media delle basi annue pensionabili possedute negli ultimi cinque anni di contribuzione e rivalutate ai sensi dell'articolo 3, comma 5, del Decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503.

Si richiama l'attenzione sulla circostanza che per le pensioni di inabilità calcolate con il sistema contributivo, la maggiorazione è determinata in ogni caso in relazione al periodo mancante al compimento del sessantesimo anno di età, indipendentemente dal sesso dell'assicurato e dalla gestione a carico della quale viene liquidata la pensione.

Relativamente al limite dei 40 anni di contribuzione, il comma 15 dell'articolo 1 della Legge 335 del 1995 dispone tassativamente che le maggiorazioni di cui all'articolo 2, comma 3, della Legge n. 222 del 1984, si computano, secondo il sistema contributivo, per l'attribuzione di un'anzianità contributiva complessiva non superiore a 40 anni (v. in proposito punto 3, circ. 180 del 1996).

Contribuzione utile per la non riduzione del trattamento pensionistico per i soggetti che accedono al pensionamento anticipato prima dei 62 anni di età

Com'è noto, ai soggetti iscritti al 31/12/1995, che accedono a decorrere dal 1° gennaio 2012, alla pensione anticipata nel sistema misto in presenza di un'età anagrafica inferiore a 62 anni, è applicata, in base alle disposizioni di cui all'articolo 24, comma 10, della Legge n. 214 del 2011, una riduzione pari all'1% della quota retributiva di pensione maturata al 31/12/2011 per ogni anno di anticipo nell'accesso al pensionamento rispetto all'età di 62 anni.

Come precisato al punto 2.1 della circolare n. 35 del 2012, la predetta riduzione si applica sulla quota di trattamento pensionistico calcolata secondo il sistema retributivo. Pertanto, per coloro che hanno un'anzianità contributiva:

- pari a 18 anni al 31 dicembre 1995, la riduzione si applica sulla quota di pensione relativa alle anzianità contributive maturate al 31 dicembre 2011;

- inferiore a 18 anni al 31 dicembre 1995, la cui pensione è liquidata nel sistema misto, la riduzione si applica sulla quota di pensione relativa alle anzianità contributive maturate al 31 dicembre 1995.

Pertanto, il comma 2-quater dell'articolo 6 del Decreto legge n. 216 del 2011 convertito dalla Legge n. 14 del 2012 ha stabilito che le disposizioni dell'articolo 24, comma 10, terzo e quarto periodo, del più volte citato Decreto legge n. 201 del 2011, in materia di riduzione percentuale dei trattamenti pensionistici, non trovano applicazione, limitatamente ai soggetti che maturano il previsto requisito di anzianità contributiva entro il 31 dicembre 2017, qualora la predetta anzianità contributiva ivi prevista derivi esclusivamente da prestazione effettiva di lavoro, includendo i periodi di astensione obbligatoria per maternità, per l'assolvimento degli obblighi di leva, per infortunio, per malattia e di cassa integrazione guadagni ordinaria.

Al riguardo, da parte delle Sedi sono stati chiesti chiarimenti intesi a conoscere se tra la contribuzione tassativamente prevista nel comma 2-quater dell'articolo 6 possa essere compresa anche la contribuzione da riscatto ex articolo 13 della Legge n. 1338 del 1962.

Ciò posto, fermo restando che ai fini della determinazione dell'anzianità contributiva utile per conseguire, da parte dei soggetti di che trattasi, la pensione anticipata senza la riduzione in parola, deve essere valutata esclusivamente la contribuzione prevista dal comma 2-quater del predetto articolo 6; si conferma che la contribuzione da riscatto ex articolo 13 della Legge n. 1338/1962 può essere compresa tra la contribuzione utile per determinare l'anzianità contributiva necessaria per non applicare la riduzione del trattamento pensionistico, in quanto si tratta di contribuzione per la quale è stato accertato lo svolgimento di attività lavorativa.

➔ segue a pag. 3

► **Criteri di verifica dei requisiti alla data del 31 dicembre 2011 per i lavoratori che esercitano la facoltà di opzione anche successivamente al 31 dicembre 2011**

Come è noto, i soggetti in possesso di anzianità assicurativa precedente il 1° gennaio 1996, sino al 31/12/2011 potevano accedere ai trattamenti pensionistici in base alla disciplina vigente per gli iscritti dal 1° gennaio 1996, mediante l'esercizio della facoltà di opzione, ai sensi dell'articolo 1, comma 23, della Legge n. 335 del 1995 e successive integrazioni e modificazioni e ai sensi della Legge 27/11/2001, n. 417, di conversione del Decreto legge 28/09/2001, n. 355, secondo le istruzioni fornite con circolari n. 181 del 2001 e n. 108 del 2002.

Al riguardo sono stati chiesti chiarimenti per quanto riguarda i soggetti che hanno maturato i requisiti per il diritto all'esercizio della facoltà di opzione nonché i requisiti per il diritto alla pensione nel sistema contributivo al 31/12/2011 e che esercitano la predetta facoltà a partire dall'anno 2012, tenuto conto che la Riforma Fornero ha disposto che i soggetti che esercitano la facoltà di opzione al sistema contributivo a decorrere dal 1° gennaio 2012 accedono ai trattamenti pensionistici in base ai requisiti previsti per coloro che liquidano la pensione nel sistema misto. In particolare è stato chiesto di conoscere se anche nei confronti dei soggetti di che trattasi si debba applicare la disciplina in materia di requisiti per il diritto a pensione prevista per coloro che liquidano la pensione nel sistema misto.

Al riguardo, si richiama il punto 2.2 della circolare n. 149 dell'11/11/2004 nel quale è stato precisato che la verifica del possesso dei sopra citati requisiti alla data del 31 dicembre 2007 fosse effettuata indipendentemente dal momento in cui viene esercitato dal lavoratore il diritto di opzione al sistema di calcolo contributivo. Peraltro, era necessario che a tale data fossero maturati sia i requisiti per il diritto a pensione nel sistema contributivo, sia i requisiti per l'esercizio della facoltà di opzione.

Tali criteri, allo stato attuale, sono confermati anche per quanto riguarda coloro che abbiano esercitato la facoltà di opzione al sistema contributivo entro il 31 dicembre 2011 ovvero esercitino tale facoltà successivamente alla predetta data fermo restando che alla data al 31 dicembre 2011 sussistano i requisiti di legge per conseguire il trattamento pensionistico secondo la previgente normativa indipendentemente dal momento in cui viene esercitato dal lavoratore il diritto di opzione al sistema di calcolo contributivo.

Si rammenta che i requisiti da maturare entro il 31 dicembre 2011 per il diritto alla pensione di vecchiaia nel sistema contributivo sono i seguenti:

- anagrafico di 60 anni di età per le donne e 65 anni di età per gli uomini, unitamente al requisito contributivo di almeno 5 anni di contribuzione effettiva previsto dalla Legge 335/1995;
- contributivo di almeno 40 anni di contributi, indipendentemente dall'età anagrafica, che deve essere perfezionato escludendo i contributi versati volontariamente e moltiplicando per 1,5 i contributi da lavoro versati prima del 18° anno di età; contributivo di almeno 35 anni di contributi unitamente ad un requisito anagrafico previsto (Circ. 60 del 2008, punto 3.1.). Se la pensione di vecchiaia è richiesta da un soggetto di età inferiore a

PREVIDENZA

Accesso alla pensione di vecchiaia e anticipata

65 anni, deve essere perfezionato anche il requisito di "importo" del trattamento pensionistico che deve risultare non inferiore ad 1,2 volte l'assegno sociale.

In proposito si precisa, che ai fini della salvaguardia dei requisiti al 31/12/2011 i 15 anni di contribuzione di cui almeno 5 successivamente al 31/12/1995 per esercitare la facoltà di opzione devono sussistere alla data del 31 dicembre 2011 e alla predetta data deve sussistere anche il requisito di importo non inferiore 1,2 volte l'assegno sociale qualora la pensione sia richiesta da soggetto di età inferiore a 65 anni.

Consequentemente, per il diritto alla pensione di vecchiaia nel sistema contributivo secondo la normativa vigente al 31/12/2011, è necessario che il soggetto optante, alla data del 31 dicembre 2011, abbia perfezionato sia i requisiti amministrativi per il conseguimento della pensione di vecchiaia nonché quelli per l'esercizio della facoltà di opzione, ancorché eserciti la stessa successivamente al 31 dicembre 2011.

In tale fattispecie l'accesso al trattamento è assoggettato alla normativa in materia di decorrenze vigente al 31/12/2011. Si precisa altresì che la pensione di vecchiaia, qualora debba essere liquidata nei confronti di lavoratori che hanno esercitato il diritto di opzione, non può decorrere, sussistendo tutti i requisiti, compresa la cessazione del rapporto di lavoro dipendente, da data anteriore al 1° giorno del mese successivo a quello in cui è stata presentata domanda di opzione, ancorché siano, dalla data di maturazione dei requisiti di legge, già decorsi i mesi utili per l'apertura della finestra di accesso alla pensione (v. in proposito circolare n. 126 del 2010).

Soggetti che maturano i requisiti per l'esercizio della facoltà di opzione a decorrere dal 1° gennaio 2012

Si conferma che ai soggetti che maturano i requisiti per l'esercizio della facoltà di opzione a decorrere dal 1° gennaio 2012 e optano per la liquidazione del trattamento pensionistico esclusivamente con le regole di calcolo del sistema contributivo, si applicano i requisiti di accesso alla pensione di vecchiaia e alla pensione anticipata (introdotta dall'art. 24 del decreto in esame), previsti per i lavoratori in possesso di anzianità contributiva al 31 dicembre 1995 (vedi punti 1.1. e 2.1. della circolare n. 35 del 2012).

Si precisa altresì che nei confronti dei soggetti di che trattasi, iscritti al 31/12/1995, al momento della liquidazione del trattamento pensionistico non si deve verificare il requisito relativo all'importo della pensione, non inferiore a 1,5 volte l'assegno sociale, in quanto tale requisito è stabilito esclusivamente per i lavoratori iscritti dal 1° gennaio 1996.

Irrevocabilità della domanda di opzione

L'opzione per il sistema contributivo deve intendersi irrevocabile sia se esercitata al momento del pensionamento sia

se esercitata nel corso della vita lavorativa quando produce effetti sostanziali (circ. 07/06/2002, n. 108, punto 7).

In particolare, se la facoltà di opzione è esercitata al momento del pensionamento, le Sedi sono tenute, ai sensi dell'articolo 69, comma 6, della Legge n. 388 del 23/12/2000, a rilasciare il doppio calcolo della pensione (con il sistema contributivo e con il sistema misto) e, qualora il soggetto scelga il sistema contributivo, tale scelta è da considerarsi irrevocabile. Peraltro, si può verificare che l'opzione sia esercitata dal lavoratore nel corso della vita lavorativa senza essere finalizzata, in quel momento, all'accesso a pensione. In questo caso, l'opzione è irrevocabile a partire dal momento in cui il lavoratore riceve, successivamente all'opzione, una retribuzione eccedente il massimale il cui imponibile previdenziale viene abbattuto al massimale stesso (v. circolari n. 177 del 1996 e n. 42 del 2009). Di contro, qualora il lavoratore faccia domanda di opzione, ma la sua retribuzione non abbia mai superato il massimale, tale domanda risulta, di fatto, improduttiva di effetti nel corso della vita lavorativa, per cui dovrà essere effettuato il doppio calcolo al momento della domanda di pensione e si rende applicabile quanto stabilito al punto 7 della circolare n. 108 del 2002.

Esercizio della facoltà di computo nella Gestione separata: soggetti che maturano i requisiti per l'esercizio della facoltà di computo a decorrere dal 1° gennaio 2012

Com'è noto la facoltà di computo di cui all'articolo 3 del D.m. n. 282 del 1996 consente a "gli iscritti alla Gestione separata che possono far valere periodi contributivi presso l'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti, le forme esclusive e sostitutive della medesima, le Gestioni pensionistiche dei lavoratori autonomi di cui alla Legge n. 233 del 1990 di chiedere, nell'ambito della Gestione separata, il computo dei predetti contributi, ai fini del diritto e della misura della pensione a carico della Gestione stessa, alle condizioni previste per la facoltà di opzione di cui all'articolo 1, comma 23, della Legge n. 335 del 1995".

Tenuto conto di quanto stabilito dall'articolo 3 sopra citato, l'iscritto alla Gestione separata può accedere al trattamento pensionistico a carico della Gestione separata stessa, computando per il diritto a pensione i periodi non coincidenti temporalmente e per la misura della pensione tutti i periodi, anche coincidenti, accreditati nelle Gestioni previdenziali indicate nell'articolo 3 del D.m. del 1996, che, in genere, non "dialogano" (circolare n. 108 del 2002, punto 2).

A seguito del cumulo dovrà essere verificato il perfezionamento del requisito contributivo necessario per l'esercizio dell'opzione al sistema di calcolo contributivo (15 anni di cui almeno 5 nel sistema contributivo) nonché la sussistenza dei requisiti, richiesti a partire dal 1° gennaio 2012, per il diritto alle prestazioni pensionistiche erogate nella Gestione separata.

Pertanto, il soggetto che esercita la facoltà di computo di che trattasi, utilizzando la contribuzione menzionata nell'articolo 3 del D.m. n. 282 del 1996, consegue il diritto alle prestazioni pensionistiche in base ai requisiti anagrafici e contributivi e sistema di calcolo contributivo, previste per i soggetti iscritti dal 1° gennaio 1996 alla Gestione separata.

Ciò posto, nei confronti degli iscritti alla Gestione separata che, in possesso di contribuzione in altri Fondi antecedente al 1° gennaio 1996, i quali maturino a decorrere dal 1° gennaio 2012, i requisiti per l'esercizio della facoltà di computo di cui all'articolo 3 del D.m. n. 283, trovano applicazione le disposizioni di cui all'articolo 24, commi 7 e 11, del D.l. n. 201 convertito dalla Legge n. 214 del 2011, illustrate ai punti 1.2 e 2.2 della circolare n. 35 del 2012, sia per quanto riguarda la pensione di vecchiaia che la pensione anticipata introdotta dall'articolo 24, comma 10, della Legge n. 214 del 2011.

Criteri di verifica dei requisiti alla data del 31 dicembre 2011 per i lavoratori che esercitano la facoltà di computo anche successivamente al 31 dicembre 2011

Stante quanto precisato nel punto 6 del presente messaggio per coloro che esercitano la facoltà di opzione ai sensi dell'articolo 1, comma 23, della Legge n. 335 del 1995, si ritiene che i meccanismi della salvaguardia dei requisiti vigenti alla data del 31/12/2011 si possano estendere anche nei casi in cui la facoltà di computo dei periodi contributivi in Gestione separata, ai sensi dell'art. 3 del D.m. 282/1996, sia esercitata successivamente al 31 dicembre 2011 (circolare n. 108 del 2002, punto 2).

Anche in tale fattispecie devono essere perfezionati tutti i requisiti vigenti alla data del 31/12/2011, per il conseguimento del diritto alla pensione di vecchiaia nel sistema contributivo a carico della Gestione separata (v. in proposito circ. n. 60, punto 2.3 - parte prima - del 2008).

Pertanto, le Sedi dovranno verificare al 31/12/2011 il perfezionamento del requisito contributivo necessario per l'esercizio dell'opzione al sistema di calcolo contributivo (15 anni di cui almeno 5 nel sistema contributivo) sia quello relativo all'importo della pensione che non può essere inferiore a 1,2 volte l'assegno sociale qualora il soggetto abbia un'età inferiore a 65 anni (articolo 1, comma 20, della Legge n. 335 del 1995).

Si precisa che anche in tale situazione l'accesso al trattamento è assoggettato alla normativa in materia di decorrenze vigente al 31/12/2011. Per quanto concerne la decorrenza della pensione liquidata ai sensi dell'articolo 3 del più volte citato D.m., si precisa che la stessa - in analogia a quanto previsto per le pensioni di vecchiaia da liquidare nei confronti dei lavoratori che hanno esercitato la facoltà di opzione di cui all'articolo 1, comma 23, della Legge n. 335 del 1995 e s.m.i. (v. circolare n. 181 del 1996, punto 3), sussistendo tutti i requisiti, compresa la cessazione di attività lavorativa dipendente, non potrà essere anteriore al primo giorno del mese successivo a quello in cui è stata esercitata la predetta facoltà di computo, ancorché siano, dalla data di maturazione dei requisiti di legge, già decorsi i mesi utili per l'apertura della finestra di accesso alla pensione (v. in proposito circolare n. 126 del 2010).

1. Continua



confsal

SOCIETÀ CULTURA LAVORO
Confederazione generale
Sindacati Autonomi Lavoratori
Settimanale di politica e informazione sindacale

Direttore **MARCO PAOLO NIGI**
Direttore responsabile **FEDERICO DE LELLA**
Comitato di redazione:
Domenico Dimilla - Francesca Pizzoli - Barbara Cappiello
DIREZIONE: Via di Vigna Jacobini, 5 - 00149 Roma
Tel. 06.55342123 - 06.55342118 - 06.5585726 - 06.55300474
e-mail: redazione@confsal.it - scl_info@yahoo.it

Amministrazione: Viale Trastevere, 60 - 00153 Roma - Sito internet www.confsal.it
Registrato Tribunale di Roma al n. 495 del 7-10-1996 Sped. A.P. D.L. 353/2003
(conv. in L. 27/02/2004 n. 46) art. 1 comma 1 DCB Roma
Stampa: PINTO GRAF - Via Menalca, 37 - 00155 Roma
La testata fruisce dei contributi statali diretti di cui alla Legge 7 agosto 1990 n. 250
ORGANIZZAZIONE EDITORIALE: **Italo Meschini**

L'organo di stampa è aperto a tutte le collaborazioni che, per necessità redazionali, potrebbero tuttavia non essere integralmente accolte. Non si pubblicano articoli già comparsi su altri giornali.



Associato all'Unione Stampa Periodica Italiana



9 772281 800006